

5.3.2.6 MISURE PER L'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE

5.3.2.6.1 MISURA 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto i) - Sottosezione 1 Articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Le caratteristiche pedologiche e climatiche delle aree montane della Regione Emilia-Romagna, determinano, congiuntamente a un livello inadeguato di servizi e infrastrutture, forti condizioni di svantaggio che gravano sui risultati economici delle aziende agricole. Tali condizioni sono la principale causa dell'abbandono delle attività agricole e della relativa riduzione del presidio territoriale, i quali, a loro volta, producono impatti negativi sull'ambiente (erosione del suolo, dissesto idrogeologico, riduzione biodiversità, ecc.).

Permangono, infatti, forti condizioni di svantaggio in particolare nelle aree montane, individuate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 75/268/CEE.

Il principio per l'attuazione della Misura si fonda sul mantenimento delle aziende nelle aree montane, indipendentemente dal loro orientamento produttivo, quale condizione sufficiente per l'erogazione dei servizi ambientali utili al presidio territoriale, che vengono attuati attraverso l'applicazione della condizionalità del Regolamento (CE) n. 73/2009, così come recepito dal Decreto n° 30125 del 22 dicembre 2009 e con Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 330 del 08/02/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, al cui rispetto sono tenute le aziende che aderiscono alla Misura.

I recepimenti nazionali e regionali degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 rivestono particolare importanza relativamente agli aspetti connessi alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio nelle aree montane e collinari. In particolare la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sono parte del gruppo di direttive dei Criteri di gestione obbligatoria del campo di condizionalità "Ambiente" che il Decreto nazionale sulla condizionalità norma specificamente in assenza di recepimenti regionali. La Regione Emilia-Romagna, inoltre, con Atto deliberativo di Giunta n. 330 del 08/02/2010 ha recepito il Decreto nazionale sulla condizionalità per cui è vietata in particolare "l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi" e di altri habitat fondamentali per la biodiversità quali zone umide, praterie e altre superfici permanentemente inerbite.

In riferimento alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative a:

- l'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;
- l'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);
- al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

La Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari". La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)".

Obiettivi operativi

Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

Descrizione della Misura

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. Le Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E' ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Localizzazione

Le Misura si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs n. 99/04.

Condizioni di ammissibilità

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende:

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda;
- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli nn. 4, e 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.

Priorità

La Misura è rivolta prioritariamente ad aziende ubicate:

- in aree agricole ad alto valore naturalistico, così come descritte nel capitolo "Zonizzazione" paragrafo 4 "Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie";
- nelle aree preferenziali.

L'applicazione della Misura può diversificarsi a livello locale, nei PRIP, attraverso l'attribuzione di specifici livelli di priorità. Le priorità potranno essere anche ulteriori rispetto a quelle prima menzionate ma sempre coerenti con le medesime. Inoltre, tali ulteriori priorità devono essere conformi con gli altri strumenti di programmazione territoriale presenti in Regione e coerenti con gli obiettivi della Misura.

Massimali

- 250 € Ha SAU per zone dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

Entità dell'aiuto

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata +zootecnia	200
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;

in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.

CLASSI DI SUPERFICIE AZIENDALE (Ha)	RIDUZIONE SOSTEGNO MASSIMO/ha (%)
0 - 20	-
20 - 30	20
30 - 50	30

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La presente Misura intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione, in generale favorendo il mantenimento delle aziende agricole e l'applicazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009.

Descrizione delle operazioni in corso

Risultano ancora da corrispondere sostegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n.1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura 2.e), pari a 3.450.163 € di cui 1.518.072 € a carico del FEASR.

Quantificazione degli obiettivi

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende beneficiarie	3.056
	Superficie agricola sovvenzionata	70.702
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:	
	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	70.702
	a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	70.702
Impatto	Ripristino della biodiversità	+ 3,2%
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ettari)	18.382